

L'ottenimento dell' autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate è obbligatoria per tutti i fabbricati non collegati al servizio di pubblica fognatura che producono scarichi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il rilascio di tale autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della L.R. n.23/2002 e ss.mm.ii., è di competenza comunale.

L'autorizzazione è intestata al proprietario dell'immobile.

Le autorizzazioni di competenza comunale, le cui domande devono essere presentate in Comune sono le seguenti:

- quelle di acque reflue domestiche con un bacino di utenza inferiore a 50 ab.eq. recapitanti su suolo o su acque superficiali
- quelle di acque reflue assimilabili alle domestiche ai sensi dell'art.101 c7 D.Lgs.152/06 sempre recapitanti su suolo o su acque superficiali

L'autorizzazione va richiesta nei seguenti casi:

- per l'attivazione di nuovi impianti a corredo di civili abitazioni o assimilabili
- in caso di adeguamento alle normative vigenti di scarichi esistenti
- quando si verificano modifiche quali -quantitative rispetto a quanto autorizzato

Gli scarichi che non rientrano nei casi sopra descritti, tra cui anche le lottizzazioni con un bacino di utenza uguale o superiore a 50 ab.eq. vanno trattate nel loro complesso e non in relazione ai singoli lotti, il rilascio delle relative autorizzazioni non è di competenza comunale.

L'iter procedimentale per ottenere l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate è il seguente:

richiesta **parere preventivo** allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilabili con recapito diverso dalla pubblica fognatura (modulistica scaricabile sul sito internet del Comune di Urbino – modulistica – Settore manutenzione patrimonio progettazione OO.PP)

rilascio in forma espressa di tale parere: per tale procedimento non è previsto rilascio mediante decorso del silenzio assenso

al termine dei lavori, **il tecnico progettista e/o il direttore dei lavori, dovrà presentare la domanda di autorizzazione allo scarico e permesso di attivazione dello scarico, nella quale dichiara che le opere sono state realizzate conformemente agli elaborati presentati e alle prescrizioni riportate, nel parere preventivo** (modulistica scaricabile sul sito internet del Comune di Urbino – modulistica – Settore manutenzione patrimonio progettazione OO.PP)

MODALITÀ DI RICHIESTA

Al fine della presentazione dell'istanza di parere e successiva autorizzazione allo scarico è necessario avvalersi di tecnico progettista abilitato, secondo le seguenti modalità:

l'istanza per l'ottenimento del parere preventivo va richiesta a corredo della pratica edilizia con le modalità specificate nel portale del Comune di Urbino -Settore Edilizia- sportello unico per l'edilizia (SUE). Il Settore Edilizia invia la richiesta al Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione OO.PP.

L'ufficio provvederà all'acquisizione del parere tecnico dell'Arpa (Agenzia Regionale per l'Ambiente) in qualità di organo tecnico in materia ambientale. In caso di documentazione parziale, anche in caso di richiesta da parte di ARPAM, l'ufficio richiederà la documentazione integrativa mancante, procedendo a sospendere i tempi dell'istruttoria, disponendo un termine di 30 giorni per la presentazione di tale documentazione.

PER GLI SCARICHI CHE SONO IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, IL TECNICO PROGETTISTA E/O DIRETTORE DEI LAVORI DOVRA' PRESENTARE AL SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO PROGETTAZIONE OO.PP., AI FINI DELLA RICHIESTA DI AGIBILITÀ O FINE LAVORI, LA DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA CONFORMITÀ DELLO SCARICO AUTORIZZATO (modulistica scaricabile sul sito internet del Comune di Urbino – modulistica – Settore manutenzione patrimonio progettazione OO.PP).

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

RELAZIONE TECNICA contenete tutte le informazioni sull'insediamento, sul sistema di smaltimento dei reflui adottato ed il numero di abitanti equivalenti cui il sistema stesso deve essere correttamente dimensionato e dalla quale risultino:

- descrizione dettagliata delle motivazioni dell'impossibilità all'allaccio alla pubblica fognatura specificando la distanza dalla stessa
- numero di persone da servire e relativa conversione in numero di abitanti equivalenti
- ubicazione viaria e catastale delle unità immobiliari servite dallo scarico
- descrizione dell'impianto di trattamento e smaltimento fornendo inoltre i dati progettuali di dimensionamento
- le disposizioni per una corretta gestione dell'impianto quali manutenzioni, specifiche conduzioni, controlli ed ogni altra operazione necessaria per un corretto funzionamento
- descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione, nel caso di scarico sul suolo deve essere specificato che si tratta di un insediamento o di un edificio

isolato oppure che non tecnicamente possibile o eccessivamente oneroso scaricare in un corpo idrico superficiale

- indicazione, nel caso i reflui percorrano anche tratti in fosse campestri, dello stato di efficienza delle fosse, oltre agli interventi di manutenzione periodica da realizzare

nel caso di acque reflue assimilabili alle domestiche deve essere indicato altresì

- tipologia dell'attività svolta con particolare riferimento a quelle attività che danno origine alla formazione degli scarichi
- origine degli scarichi idrici e loro composizione qualitativa e quantità degli stessi espressa come abitanti equivalenti
- tutti gli elementi necessari, per le varie tipologie di insediamento, a dimostrare la loro assimilabilità ai sensi dell'art. 101 c7 del D.Lgs.152/06
- per le sole aziende agricole dedite all'allevamento di bestiame: relazione dettagliata a firma di un agronomo, nella quale vengono indicati tutti gli elementi necessari per stabilire se lo scarico prodotto debba considerarsi industriale o assimilabile al domestico
- in caso di sub-irrigazione la planimetria dovrà riportare il posizionamento e le dimensioni dell'opera di dispersione dei reflui domestici
- nel caso di scarico finale in corso d'acqua superficiale si dovrà indicare la denominazione del corpo idrico recettore, precisando se trattasi di corso d'acqua demaniale o fosso privato

RELAZIONE GEOLOGICA

la relazione idrogeologica dell'area interessata dovrà con particolare attenzione analizzare e/o verificare i seguenti punti

- i drenaggi superficiali, corsi d'acqua, fabbricati vicini, opere di emungimento sotterranee (pozzi, cisterne)
- il rispetto di quanto previsto all'art.94 del D.Lgs. 152/06, relativamente alla salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, in particolare dovranno essere indicate le distanze da pozzi o prese di acqua per uso potabile o altri usi , nonché ad eventuali zone vulnerabili o aree sensibili
- che le quantità dei reflui smaltiti rientrano nella capacità di assorbimento del terreno e non né modificano le caratteristiche pedologiche, né modificano le caratteristiche chimico e fisiche delle acque sotterranee

la relazione geologica non deve essere presentata se come sistema di smaltimento finale viene utilizzato un chiarificatore: in questo caso si deve allegare la relativa scheda tecnica

ELABORATI GRAFICI : quelli indicati nella nota ARPAM

NOTA ARPAM

La documentazione da allegare, firmata da tecnico abilitato deve essere redatta in data non anteriore ai 3 mesi dalla data di arrivo del procedimento e deve essere comprensiva delle seguenti informazioni ed elaborati, affinché sia possibile l'espressione del parere:

- Indicazione se la zona è servita o meno da fognatura comunale, specificando la distanza dalla stessa e il motivo della impossibilità all'allaccio;
- Numero di presone da servire e relativa conversione in numero di abitanti equivalenti
- Descrizione tecnica del sistema di depurazione adottato, dimensionamento e potenzialità, funzionamento, con relativi disegni costruttivi
- Precisazione del rispetto, secondo le normative vigenti, della distanza dello scarico da eventuali captazioni o derivazioni pubbliche destinate al servizio di acqua potabile (200 metri)
- Precisazione del rispetto, secondo le normative vigenti, della distanza dello scarico da eventuali pozzi, serbatoi, o altre opere private destinate al servizio di acqua potabile (nel caso di scarico nel suolo) (30 metri)
- Precisazione del rispetto, secondo le normative vigenti, della distanza dello scarico da confini di proprietà (15 metri), eventuali manufatti (15 metri) e altre condotte disperdenti (30 metri)
- Planimetria catastale di inquadramento (scala 1:2000) nella quale sono individuati l'insediamento e i confini di proprietà
- Planimetria dell'insediamento e schema fognario in scala 1:200 con le seguenti evidenziazioni:
 1. suddivisione in vani con indicazione delle quadrature delle camere da letto
 2. indicazione delle linee di acque reflue e delle acque meteoriche, dai punti di origine ai punti di scarico con indicazione delle vasche di raccolta e/o di trattamento dei reflui, il posizionamento delle vasche Imhoff, dei pozzetti degrassatori, dei pozzetti d'ispezione e/o campionamento
 3. indicazione degli eventuali pozzi di approvvigionamento idrico

Nel caso di scarico in **suolo** è necessario produrre apposita relazione idro-geologica, redatta da tecnico abilitato, in cui vengano precisate:

1. indicazione del massimo livello della falda rispetto al fondo della trincea
2. indicazione della direzione della falda sotterranea rispetto alla sub-irrigazione in presenza di eventuali pozzi o opere di captazione
3. ricostruzione stratigrafica dei terreni interessati con relativi valori di permeabilità
4. determinazione della lunghezza della condotta disperdente desunta dal numero degli abitanti equivalenti da servire in relazione alla permeabilità del terreno

Nel caso di scarico in **corpo idrico superficiale** occorre specificare la sua denominazione e

ubicazione e dare indicazioni dettagliate sulle sue caratteristiche e specifiche di massima sulla portata e sui periodi di secca

- Si ricorda che:
 1. non è ammessa l'installazione di vasche biologiche prima delle vasche Imhoff, in quanto verrebbe compromessa la funzionalità di queste ultime
 2. non è ammessa l'installazione in serie di più vasche Imhoff
 3. le acque bionde, comprese quelle provenienti da lavandini, docce e degrassatori delle cucine, devono essere convogliate nella vasca Imhoff prima del trattamento in sub-irrigazione
 4. la sub-irrigazione semplice o drenata deve essere preceduta da un pozzetto munito di sifone di cacciata
 5. per il calcolo degli abitanti equivalenti si deve tener conto di:
- Casa di civile abitazione: camere da letto <14 mq=1 a.e.; camere da letto >14 mq= 2 a.e.
- Albergo, complesso ricettivo, casa di riposo e simili: come per le civili abitazioni
- Mensa, ristoranti e trattorie: 1 ab.eq. ogni 3 posti
- 1 posto letto in attrezzature ospedaliere
- edifici destinati a uffici, esercizi commerciali, industrie, fabbriche, laboratori artigianali che non producono acque reflue di lavorazione, o che comunque ne vengono tenute separate: 1 ab.eq. ogni 5 dipendenti fissi o stagionali
- edifici scolastici: 1 ab.eq. ogni 5 posti banco
- bar, circoli e clubs: 1 ab.eq. ogni 7 persone
- cinema, stadi, teatri, ecc.: 1 ab.eq. ogni 30 posti

Riferimenti normativi:

- D. Lgs 152/2006 Parte Terza e ss.mm.i.
- Delibera del comitato dei ministri per la tutela delle acque dall' inquinamento del 4 febbraio 1977 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977
- Regolamento Edilizio Tipo della Regione Marche del 1989 (art. 90)
- Legge Regionale 6 novembre 2002, n.23
- Deliberazione del Consiglio Regionale n.302 del 29.02.2000 (cap.10 art. 11 N.T.A. allegate al Piano Regionale di Tutela delle Acque)

ARPAM

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche

Dipartimento Provinciale di Pesaro - Servizio Acque

Via Barsanti n. 8 - 61100 Pesaro

Cod. Fisc. / Part.IVA 01588450427

Tel. 0721/3999716- Fax 0721/3999759

E-mail: arpam.dipartimentopesaro@ambiente.marche.it

<http://www.arpa.marche.it>

COSTI A CARICO DELL'UTENZA

Diritti istruttori di Arpa:

il costo per l'acquisizione del parere è sostenuto dal richiedente titolare dello scarico, per cui si dovrà indicare il nominativo (titolare dello scarico o studio tecnico incaricato) a cui intestare la fattura per le spese dell'istruttoria che ammontano, a € 96 (80+IVA 20%). La fattura verrà rilasciata da ARPAM a seguito della immissione del parere e verrà inviata per posta assieme al bollettino postale con cui effettuare il versamento.

Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico e permesso di attivazione dello scarico, ai sensi del d.p.r. 642/1972, Marca da bollo di € 16,00: assolvimento mediante il modulo "Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per assolvimento imposta di bollo (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)" (modulistica scaricabile sul sito internet del Comune di Urbino – modulistica –Settore manutenzione patrimonio progettazione OO.PP).

SI PRECISA CHE IL RILASCIO DEL PARERE PREVENTIVO ALLO SCARICO, AI SENSI del d.p.r. 642/1972 NON NECESSITA DI MARCA DA BOLLO.

RINNOVI

Si precisa che per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e/o assimilabili che non recapitano in pubblica fognatura si fa riferimento a quanto previsto dalle norme vigenti in materia (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.i. e L.R. n.23/2002): Gli scarichi delle acque reflue domestiche ed assimilate, anche quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e in possesso di autorizzazione rilasciata in base alla normativa previgente, si intendono autorizzati per un periodo di quattro anni e tacitamente rinnovati ad ogni successiva scadenza, qualora non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico.

SANZIONI

Le sanzioni applicabili in caso di assenza di autorizzazione sono previste dall'art. 133 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia ambientale nella seguente misura:

- nel caso di assenza dell'autorizzazione oppure in caso si continui ad effettuare o mantenere detti scarichi

dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, la sanzione amministrativa prevista per gli scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo non collegati alla rete fognaria e' stabilita nella misura da seicento euro a tremila euro;

- nel caso si effettui o si mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita nella misura da millecinquecento euro a quindicimila euro.

NOTE

Art. 90 REC - Dimensionamento e caratteristiche delle fosse settiche e degli impianti di depurazione delle acque luride

1. Le fosse settiche e gli impianti di depurazione devono essere dimensionati in proporzione al numero degli abitanti equivalenti serviti.
2. Corrisponde ad un abitante equivalente:
 - a) un abitante in edifici di civile abitazione;
 - b) un posto letto in edifici alberghieri, casa di riposo e simili;
 - c) tre posti mensa in ristoranti e trattorie;
 - d) un posto letto in attrezzature ospedaliere;
 - e) cinque discendenti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione;
 - f) cinque posti alunno in edifici scolastici.
3. Ogni fossa settica deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere a tre o più camere, per la chiarificazione di acque nere e di altre acque reflue;
 - b) avere una capacità utile complessiva minima di mc. 0,50 per abitante equivalente;
 - c) presentare un'altezza del liquido mai inferiore a m. 1,50;
 - d) avere i dispositivi per l'afflusso e l'efflusso dei liquami, così come quelli per la comunicazione da una camera all'altra, realizzati a "T", ad "H" o ad "U" rovesciato, in grès o altro materiale molto resistente, di diametro non inferiore a cm. 10, opportunamente prolungati così da pescare per almeno cm. 40 al di sotto del livello del liquido;
 - e) avere le pareti ed il fondo dello spessore di almeno cm. 20 costruiti in mattoni pieni e malta cementizia, oppure in calcestruzzo armato, ed intonacati a cemento ed avere la copertura costituita da solette in cemento armato e doppi chiusini in cemento armato; sono utilizzabili manufatti prefabbricati in cemento armato compresso, previa installazione di pietra e rinfianchi in calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 15.
4. Le fosse settiche, prima di venire utilizzate, devono essere completamente riempite d'acqua; nel corso del sopralluogo per il rilascio dell'autorizzazione d'abitabilità o agibilità verrà verificato il rispetto della presente prescrizione.

Art. 27 - Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche

(stralcio NTA del Piano regionale di Tutela delle Acque Marche approvato con DACR n. 302 del 29 febbraio 2000)

1. Ai sensi del d.lgs. 152/2006 art. 74, comma 1, lettera g), sono acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e di servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

7. Per gli scarichi costituiti da miscuglio di acque reflue domestiche provenienti da rete fognaria privata con carico inquinante < 50 abitanti equivalenti e recapitanti al di fuori della pubblica fognatura, si identificano i seguenti sistemi ed impianti:

Sistemi e impianti con scarico in acque superficiali: fosse Imhoff accompagnate a valle da:

- a. fitodepurazione;
- b. filtro batterico (a ghiaia) anaerobico;
- c. filtro batterico (a ghiaia) aerobico;
- d. filtro (a sabbia);
- e. rotori biologici (biodischi).

Sistemi e impianti con scarico sul suolo: fosse Imhoff accompagnate a valle da:

- f. subirrigazione in terreni permeabili;
- g. subirrigazione con drenaggio in terreni impermeabili;
- h. filtro percolatore (anaerobico o aerobico);
- i. filtro percolatore + subirrigazione;
- j. filtri (a sabbia) con subirrigazione, nel caso di falda vulnerabile.

La manutenzione delle fosse Imhoff deve prevedere l'estrazione della crosta, nonché fino a 1/3 del fango presente, almeno una volta l'anno, o fino a due volte l'anno se così stabilito nell'autorizzazione allo scarico; la ditta specializzata che effettua la manutenzione rilascia un atto, contenente tutti gli elementi necessari al riscontro della operazione, al titolare dello scarico, che deve conservarlo, per ogni possibile controllo, per un periodo di almeno cinque anni.

8. Per i nuovi sistemi e gli impianti di cui al precedente comma 7, per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, di recapitare in reti fognarie pubbliche, è obbligatorio:

- installare, immediatamente a monte della fossa Imhoff, un separatore di oli e grassi per le sole acque provenienti dalle cucine, che pertanto devono essere tenute separate dagli altri reflui domestici prima dell'ingresso nella fossa Imhoff;
- avere efficienza progettuale, dichiarata dal fabbricante, di rimozione dei parametri BOD5, COD non inferiore al 50% e, per i solidi sospesi, non inferiore al 70%; tuttavia non sono stabiliti limiti di emissione né in concentrazione né in rimozione del carico inquinante;
- acquisire la specifica approvazione da parte dell'Autorità d'Ambito, di cui all'art. 155, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

9. Alla domanda per il permesso a costruire o alla denuncia di inizio attività (DIA) e comunque alla richiesta di autorizzazione allo scarico, deve essere allegato un progetto dettagliato del sistema o dell'impianto di cui ai precedenti commi, che ne evidenzia le caratteristiche tecniche e funzionali (carico organico ed idraulico da trattare, dimensionamento del sistema di smaltimento, capacità di rimozione), le procedure di esercizio e le procedure e la periodicità della manutenzione.

I parametri di dimensionamento minimo, da garantire in sede di progetto, per le fosse Imhoff, sono:

- per vasche con rimozione dei fanghi, documentata, almeno una volta l'anno:
 - k. COMPARTO DI SEDIMENTAZIONE 0,10 m3/abitante equivalente;
 - l. COMPARTO DI DIGESTIONE FANGHI 0,15 m3/abitante equivalente;
- per vasche con rimozione dei fanghi, documentata, almeno due volte l'anno:

- m. COMPARTO DI SEDIMENTAZIONE 0,05 m³/abitante equivalente;
- n. COMPARTO DI DIGESTIONE FANGHI 0,135 m³/abitante equivalente.

10. Per i sistemi di depurazione di cui al presente articolo non è richiesto il rispetto del limite di inedificabilità assoluta di almeno 100 metri, previsto dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4/02/1977. Essi devono comunque assicurare condizioni di salubrità per gli insediamenti circostanti, mediante opportuni accorgimenti, ivi compresa la copertura delle vasche.

12. E' consentito mantenere i sistemi e gli impianti esistenti, i cui scarichi risultino debitamente autorizzati alla data di entrata in vigore delle presenti NTA, di trattamento delle acque reflue domestiche, purché conformi alle prescrizioni dell'art. 11 delle NTA del capitolo 10 del Piano regionale di Tutela delle Acque, approvato con DACR n. 302 del 29 febbraio 2000 (*vedi nota1*).

13. Gli scarichi di acque reflue domestiche al di fuori di reti fognarie devono essere autorizzati ai sensi di legge.

Art. 11 INDIRIZZI TECNICI PER IMPIANTI DI PICCOLE DIMENSIONI

(NTA capitolo 10 del Piano regionale di Tutela delle Acque, approvato con DACR n. 302 del 29 febbraio 2000)

Per i nuclei abitativi isolati (fino a 50 abitanti equivalenti – a.e.) o laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia conveniente ad un'analisi costi/benefici, si identificano sistemi di smaltimento di acque reflue urbane quali:

- fosse Imhoff
- fosse Imhoff accompagnate da subirrigazione
- letti percolatori
- biodischi
- lagunaggio e fitodepurazione

La richiesta di rilascio dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale, è ricompresa nella concessione edilizia e deve essere corredata da un progetto dettagliato che ne illustri le caratteristiche tecniche e funzionali (dimensionamento del sistema di smaltimento, capacità di rimozione), nonché le prescrizioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (per gli impianti di vasca tipo Imhoff l'estrazione del fango e della crosta almeno due volte l'anno).

L'Ente, viste le suddette prescrizioni, rilascia l'autorizzazione, consigliando la tenuta di un registro delle manutenzioni per facilitare i controlli.

Per gli agglomerati tra 50 e 2.000 a.e. è consigliabile l'utilizzo di sistemi quali:

1) tecnologie a basso impatto tecnologico

- impianti a schema semplificato SBR (discontinuo sequenziale)
- fosse Imhoff
- fitodepurazione
- lagunaggio

L'utilizzazione degli impianti a fanghi attivi è legata alla garanzia di un controllo costante da parte di operatori o attraverso sistemi di controllo automatici.

Gli impianti esistenti e quelli di nuova realizzazione devono garantire una capacità di riduzione minima del 70% relativamente ai parametri BOD5, COD, solidi sospesi.

Per il raggiungimento della percentuale di rimozione indicata si consiglia di adottare prioritariamente le seguenti tecnologie:

1. equalizzazione del carico idraulico;
2. apparecchiature elettromeccaniche tecnologicamente adeguate;
3. sistemi di trattamento quali lagunaggio e fitodepurazione.

La realizzazione di sistemi depurativi per gli agglomerati che ne siano sprovvisti o la loro ristrutturazione, deve essere stabilita in base ad una valutazione tecnico economica.

6 - Per gli impianti di queste dimensioni è vietato svolgere l'attività di smaltimento dei rifiuti speciali tranne quelli riconducibili a scarichi di reflui prevalentemente domestici (fosse settiche).

Tipologie di attività e criteri per l'assimilazione

degli scarichi alle acque reflue domestiche

(stralcio NTA del Piano regionale di Tutela delle Acque Marche approvato con DACR n. 302 del 29 febbraio 2000)

Art. 28 Comma 3

Sono acque reflue assimilate alle domestiche quelle di cui alle lettere a), c) con criterio di prevalenza (della provenienza della materia prima lavorata dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità) di almeno due terzi, d) e f) del comma 7 dell'art. 101 del d.lgs. 152/2006, nonché quelle di cui alla lettera b) in conformità alla disciplina regionale in attuazione del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 07/04/2006.

Art. 28 Comma 4

Ai sensi del d.lgs. 152/2006, art. 101, comma 7, lettera b), sono acque reflue assimilate alle domestiche, qualora scaricate ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera ff) del d.lgs. 152/2006, quelle provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame. Anche alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione, sezione Penale n. 26532 del 21.05.2008 e n. 41845 del 30.09.2008, tali acque reflue sono costituite dagli effluenti di allevamento non palabili (alias liquami), nonché dagli altri reflui assimilabili ai liquami, secondo le definizioni del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7/04/2006 art. 2, ivi inclusi i reflui delle attività di piscicoltura. Ai sensi del d.lgs. 152/2006 art. 74, comma 1, lettera s), si intende per bestiame qualsiasi animale allevato per uso o profitto. Sono assimilate all'allevamento anche la stabulazione e la custodia di animali purché effettuate nell'esercizio di impresa (maneggi, circhi, pensioni per cani e gatti, etc.).

Art. 28 Comma 5

Acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche con un carico organico biodegradabile inferiore a 50 abitanti equivalenti (Ab. Eq.) – parametro calcolato secondo la media dei giorni di attività autocertificata ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR 445/2000 e provenienti da:

1. Mense di attività industriali o artigianali, caserme, conventi, convitti ed altre abitazioni collettive, scuole di ogni ordine e grado;
2. Allevamento, stabulazione e custodia di animali non a fini di attività di impresa (allevamenti amatoriali, canili pubblici, etc.);
3. Centri e stabilimenti per il benessere fisico, saloni di parrucchiere ed istituti di bellezza;
4. Piscine private (non disciplinate dalla DGRM n. 784 del 24/07/2006) a condizione che in sede di autorizzazione venga stabilito il limite più opportuno, in relazione alle caratteristiche del corpo recettore, per le sostanze ad azione disinfettante e conservante presenti nello scarico;
5. Stabilimenti idropinici;
6. Ristoranti annessi a strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere ai sensi della normativa vigente in materia;
7. Ristoranti, mense ed attività simili in genere;
8. Strutture della piccola, media e grande distribuzione per il commercio di generi alimentari, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa;
9. Attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, in esercizi specializzati o no, anche con annesso laboratorio di produzione;
10. Laboratori di produzione annessi alle attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;
11. Negozi di lavanderia ad acqua che effettivamente trattino non più di 100Kg di biancheria al giorno (come punta e non come media), a condizione che nello scarico non siano presenti sostanze solventi; non sono comunque assimilati i negozi di lavanderia dotati di macchinari aventi capacità potenziale complessiva (cioè somma della capacità potenziale per singolo lavaggio di tutti i macchinari installati) superiore a 100 Kg;
12. Attività di produzione e commercio di beni e servizi, costituite da una o più tipi delle attività precedenti fino a un carico organico biodegradabile complessivo inferiore a 50 Ab. Eq.;
13. Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero – caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo individuate dall'art.17 del d.m. 07/04/2006.

Sono acque reflue industriali le acque reflue provenienti dalle suddette attività che abbiano un carico organico di punta almeno di almeno 50 Ab. Eq. È onere di colui che chiede l'autorizzazione documentare il carico organico prodotto.

Art. 28 Comma 6

Sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. f) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue delle piscine, disciplinate dalla DGRM n. 874 del 24/07/2006. Le stesse acque reflue devono comunque rispettare i limiti di emissione e le prescrizioni stabilite dalla stessa DGRM n. 874 del 24/07/2006.

Art. 28 Comma 7

Solo ai fini del rilascio delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche di cui all'art. 101, comma 7, lett. f), del d.lgs. 152/2006, le acque termali provenienti dagli stabilimenti termali, comprese quelle delle piscine termali, destinate alle attività disciplinate dall'art. 194 del T.U.LL.SS. r.d. 27 luglio 1934, n. 1265. Le stesse acque reflue devono comunque rispettare le disposizioni di cui all'art. 102 del d.lgs. 152/2006. In particolare nel caso di scarico in acque superficiali deve essere rispettata la previsione di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/2006 per il parametro "temperatura".

Linee guida per il calcolo del n° abitanti equivalenti

1. CIVILE ABITAZIONE, conteggio dei posti letto:

- a. 1 a. e. per camere da letto con superficie fino a 14 m²;
- b. 2 a. e. per camera superiore a 14 m²;

2. ALBERGO O COMPLESSO RICETTIVO, come per la civile abitazione:

- a. aggiungere 1 a. e. ogni qual volta la superficie di una stanza aumenta di 6 m² oltre i 14 m²;
- b. per le case di vacanza o situazioni particolari in cui l'utilizzo stagionale consente forti densità abitative è opportuno riferirsi alla potenzialità massima effettiva prevedibile

3. FABBRICHE O LABORATORI ARTIGIANI

1 a. e. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività.

4. DITTE E UFFICI COMMERCIALI

1 a. e. ogni 3 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività.

5. RISTORANTI E TRATTORIE

per il calcolo degli abitanti equivalenti è necessario quantificare la massima capacità recettiva delle sale da pranzo considerando che una persona occupa circa 1,20 m²; al numero dei clienti si somma il personale dipendente e si assegna 1 a. e. ogni 3 persone così risultanti

6. BAR, CIRCOLI E CLUBS

come al punto precedente ma calcolando 1 a. e. ogni 7 persone.

7. CINEMA, STADI E TEATRI

ad ogni trenta utenti corrisponde 1 a. e.

8. SCUOLE

ad ogni 10 frequentanti calcolati sulla massima potenzialità corrisponde 1 a. e.

9. ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEI PUNTI PRECEDENTI

Per il calcolo del N. di abitanti equivalenti considerare che 1 a.e. corrisponde ad una richiesta bio-chimica di ossigeno (BOD₅) di 60 g/l di ossigeno al giorno. Non sono comunque assimilabili alle acque reflue domestiche i reflui che presentano altri inquinanti inclusi nelle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 e nelle tabb. 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.

